

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2-6-1999 al Presidente del Tribunale di Vogherà M.M. e F.A., premesso che: fra il (OMISSIS) era stata sottratta un'autovettura di proprietà della seconda e dal primo assicurata contro il furto presso la Unipol Assicurazioni s.p.a.; dopo infruttuose trattative con quest'ultima essi avevano chiesto a detto Presidente la nomina di un perito nell'interesse dell'impresa assicuratrice mediante il quale poter dar corso, a norma di polizza, alla liquidazione del danno, e che dal collegio così formatosi era stato determinato in quello di L. 37.000.000 alla data del furto; non era comunque stato possibile ottenere detto indennizzo, chiedevano pronunciarsi ingiunzione di pagamento nei confronti della società assicuratrice in eguale misura, oltre agli interessi.

Emesso decreto ingiuntivo, notificato in data 29-6-1999, la società intimata proponeva ad esso opposizione con atto di citazione notificato il 13-9-1999, eccependo l'intervenuta prescrizione annuale del diritto all'indennizzo, per mancata interruzione della stessa, maturatasi così fra l'aprile dell'anno 1993 ed il settembre dell'anno 1995, e chiedeva di conseguenza la revoca del provvedimento monitorio.

L'adito Tribunale di Vogherà, con sentenza del 2-11-2000, rigettava preliminarmente l'eccezione di prescrizione (dovendosi far decorrere il relativo termine dall'esito della procedura peritale di liquidazione del danno e, quindi, nel caso in esame dal 25-10-1997, e stante la circostanza di atti interruttivi nell'agosto 1998 e nel giugno 1999) e condannava la Unipol, pur revocando il decreto ingiuntivo in questione, alla somma di L. 37.000.000, oltre interessi legali dal 25-10-1997.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Unipol Assicurazioni s.p.a. con atto di citazione del 15-11-2001, ribadendo l'eccezione di prescrizione del diritto, e contestando inoltre l'entità dell'indennizzo riconosciuto. Si costituivano in giudizio gli appellati resistendo al gravame.

L'adita Corte territoriale di Milano, con la sentenza in esame n. 2822/2004, in riforma di quanto statuito in primo grado, rigettava la domanda di pagamento in questione; affermava in particolare che "risulta dagli atti, ed in termini non controversi, che dopo la denuncia del sinistro all'assicuratore, per vero neppure documentata, ma da tale destinatario collocata nell'aprile 1993, non era poi seguito alcun atto interruttivo della prescrizione allo iniziatasi e fino alla data del 12-9-1995, allorquando cioè all'Unipol Assicurazioni s.p.a. veniva notificato l'invito alla nomina del proprio perito per l'esperimento della peculiare procedura di liquidazione del danno convenutasi nel contratto assicurativo".

Ricorrono per cassazione M.M. e F.A. con un unico motivo; resiste con controricorso la Unipol. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso si deduce "violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 2935 c.c., contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia"; si afferma in proposito che hanno errato i giudici di secondo grado nel ritenere che "il promuovere la procedura peritale costituisca un modo per far valere il diritto".

Il ricorso è fondato.

Pienamente condivisibile è infatti quanto recentemente statuito da questa Corte di legittimità (Cass. n. 8674/2009) secondo cui, in tema di assicurazioni, nel caso in cui le condizioni generali di polizza demandino ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali l'assicurato chiede l'indennizzo, affinché tale previsione contrattuale valga a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, fino alla conclusione della perizia, occorre che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l'anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore del danno.

Censurabile è, pertanto, la sentenza in esame là dove, non dando rilievo alla denuncia del sinistro e facendo decorrere il termine prescrizione in questione dal furto, afferma che "risulta dagli atti, ed in termini non controversi, che dopo la denuncia del sinistro all'assicuratore, per vero neppure documentata, ma da tale destinatario collocata nell'aprile 1993, non era poi seguito alcun atto interruttivo della prescrizione allora iniziatasi e fino alla data del 12-9-1995, allorquando cioè all'Unipol Assicurazioni s.p.a. veniva notificato l'invito alla nomina del proprio perito per

l'esperimento della peculiare procedura di liquidazione del danno convenutasi nel contratto assicurativo.

Di modo che il decorso di quel periodo più che biennale di tempo dall'accaduto era frattanto valso a far prescrivere il diritto derivante dal contratto di assicurazione di cui è causa".

Nella vicenda in esame, risulta pacifica la circostanza che il furto dell'autovettura in questione avvenne nella notte tra il (OMISSIS) con presentazione della relativa denuncia all'assicurazione dopo qualche giorno: la stessa società resistente, afferma in controricorso che "come si legge a pag. 2 del controricorso avversario, e quindi il fatto è incontroverso, "la prova dell'avvenuto tempestivo avviso all'assicuratore non è mai stata fornita documentalmente, bensì soltanto per testi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mediante conferma all'udienza del 6- 4-2000 da parte di un'impiegata dell'agenzia di avere ricevuto, pochi giorni dopo il furto, non il (OMISSIS), copia della denuncia presentata ai Carabinieri".

Tra l'altro, difetta di motivazione la sentenza impugnata in ordine alla rigorosa individuazione sia del dies a quo che del dies ad quem, in relazione ai quali la Corte di merito ha ritenuto verificatasi la prescrizione in oggetto, circostanza questa "di fatto" e non accertabile nella presente sede e che sarà, ovviamente, tema di accertamento in sede di rinvio sulla base del principio sopraesposto.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2009

www.assinep.it